


Artt 1-2 E' previsto il rilascio di licenze o  
autorizzazioni nell'ambito di Lugò,  
Volfano, S. Bernardino, Ville S. Romano  
e S. Lorenzo + le costruzioni lungo  
le strade di accesso alle Citta'

*[Handwritten signature]*

①

1927



**COMUNE DI LUGO**

Tip. Sociale - Lugo

# Regolamento Edilizio



*[Handwritten signature]*





COMUNE DI LUGO

# **Regolamento Edilizio**

CAPITOLO I

## **Disposizioni Generali**

### **Limite d' applicazione del Regolamento**

Art. 1 — I lavori di edilizia e di viabilità che si eseguono nell'abitato del Comune di Lugo ed in quello delle frazioni di Voltana, S. Bernardino, Villa S. Martino e S. Lorenzo, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 — Le strade di accesso alla Città e precisamente le vie provinciali fino a 500 metri dalle vie circondarie dovranno però sottostare alle norme stesse a meno che la costruzione non disti dalla strada oltre ml. 100.

# COMUNE DI LUGO

---

## Regolamento Edilizio

---

*Deliberato dal Podestà con atti 5 Luglio  
1927 e 23 Novembre 1927 — approvati dalla  
G. P. A. il 2 Agosto 1927 N. 9471.*

*Omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici  
Div. VI - il 27 Aprile 1928 anno VI col N. 1749*



## Lavori soggetti alle Norme Generali

Art. 3 — Per lavori di edilizia e di viabilità s'intendono:

a) Tutti i lavori di costruzione, riparazione, trasformazione, alzamenti di qualsiasi edificio, dei muri di cinta, barriere e reti metalliche;

b) Le modificazioni delle fronti, chiusura ed apertura dei vani, ingrandimento e rimpicciolimento dei medesimi;

c) La decorazione, l'intonaco; la tinteggiatura dei muri delle opere prospicienti sul suolo pubblico e comunque esposti alla pubblica vista;

d) La costruzione dei pianci, dei portici, dei marciapiedi, dei paracarri e scansaruote;

e) La costruzione e riparazione di chiaviche sottoposte al piano stradale e qualsiasi alterazione del suolo pubblico;

f) Il collocamento di insegne, iscrizioni, cartelli, vetrine sulle fronti degli edifici prospicienti il suolo pubblico.

Agli effetti del presente Regolamento è considerato pubblico qualunque spazio privato gravato da servitù di uso pubblico.

### Dichiarazione del richiedente e nulla osta del Podestà

Art. 4 — Chiunque intenda intraprendere lavori nelle condizioni indicate dagli articoli precedenti dovrà farne dichiarazione per iscritto al Podestà e ottenerne il *nulla osta* prima di iniziarli. Sono e-

senti da dichiarazione preventiva i lavori di urgenza richiesti da imminenza di pericolo, fermo però l'obbligo di sollecito avviso al Podestà agli effetti dell'art. 10.

Art. 5 — La predetta dichiarazione dovrà essere presentata in carta semplice, purchè se ne faccia in essa constare l'uso, firmata da chi imprende l'opera e corredata, quando occorra, dei relativi disegni dimostrativi in semplice esemplare.

Allorchè si tratti di nuove costruzioni o di modificazioni ai fabbricati i disegni in penna dovranno essere firmati, oltre che dai richiedenti, da un ingegnere o da un diplomato in architettura, o, nei casi in cui ne venga riconosciuta la competenza della legge sulla tutela del titolo di ingegnere ed architetto e dal regolamento per la esecuzione della legge stessa, da un geometra, e dovranno rappresentare almeno la pianta del piano terreno e quella di un piano superiore, la facciata principale e le altre laterali e posteriori ed anche interne che possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via, e non meno di una sezione trasversale fatta secondo una linea che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione e le disposizioni dell'edificio.

I disegni si devono presentare piegati in formato protocollo (Cm. 21 × 31) e saranno nella scala non minore di 1/100 per l'insieme e di 1/50 per i dettagli, salvo i casi speciali di decorazioni artistiche per cui si può richiedere il rapporto di 1/20. Oltrechè disegnati in iscala dovranno essere indicate con cifre le dimensioni dei muri frontali, le altezze dei singoli piani e quelle dal terreno alla gronda ed al culmine del tetto.

## Attribuzioni della Commissione Edilizia

Art. 6 — La Commissione Edilizia si compone di cinque membri nominati dal Podestà. Ne faranno parte: il Delegato del Podestà ai Lavori Pubblici quale Presidente con tutte le facoltà che a questi competono in forza del Regolamento presente; l'Ufficiale Sanitario, due membri scelti nel campo tecnico — Ingegneri, Architetti, Geometri — due membri scelti nel campo artistico — Professori di disegno architettonico, Pittori, Scultori, Disegnatori e persone comunque note per buon gusto e competenza artistica: funzionerà da segretario della commissione, con voto consultivo, l'Ingegnere capo del Comune ed in caso di impedimento suo, il Geometra assistente, per sua delega.

Art. 7 — La Commissione Edilizia è convocata dal Podestà ogni qualvolta ne sia richiesta l'opera, giusta le disposizioni del Regolamento. Essa è chiamata ad esprimere il suo parere su tutto quanto interessa e può interessare il decoro della Città sia nel senso artistico — estetico, sia dal lato igienico e di pubblica utilità, sia per la sicurezza pubblica in quanto dipenda da opere di qualsiasi natura eseguite o da eseguirsi nella zona già indicata negli articoli 1 e 2.

Art. 8 — Le delibere della Commissione saranno prese a maggioranza di voti dei membri presenti che dovranno essere almeno tre oltre il Presidente. In caso di parità di voti sarà indetta un'altra adunanza con speciale raccomandazione per l'intervento di tutti i membri; in caso di ancora parità,

sarà rimandata la pratica al Podestà col verbale delle adunanze.

Il Segretario della Commissione stenderà i verbali che saranno firmati dai Membri e dal Segretario stesso.

## Concessione e durata del nulla osta

Art. 9 — Il Podestà, sentito il parere della Commissione Edilizia ove lo creda opportuno, rilascerà entro 20 giorni dalla denuncia, il certificato di *nulla osta*, o indicherà all'interessato in quali parti le opere progettate non possono eseguirsi perchè tali da produrre un deturpamento dell'aspetto dell'abitato o da violare disposizioni di legge o di regolamenti. Trascorsi venti giorni dalla denuncia, senza che il Podestà abbia restituito il progetto col certificato di *nulla osta* o mosse osservazioni, l'interessato potrà senz'altro por mano ai lavori salvo l'osservazione delle Leggi e dei regolamenti.

Art. 10 — Ottenuto il *nulla osta* il richiedente potrà iniziare i lavori attenendosi strettamente ai disegni presentati e vidimati dal Podestà.

In caso di aggiunte o di variazioni al progetto approvato queste dovranno essere denunciate e vidimate dal Podestà; trascorso un anno senza che si siano iniziati i lavori, dovrà essere richiesta una nuova vidimazione; il certificato di cui sopra è rilasciato a piena responsabilità di chi lo richiede e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

---

### **Constatazioni in luogo**

Art. 11 — Gli agenti comunali, con la scorta del progetto depositato nell' Archivio del Comune e approvato dall' Autorità comunale, potranno accedere nei cantieri di lavoro, al fine di constatare che nell' esecuzione delle opere si osservino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

### **Allineamenti e livellette**

Art. 12 — Non si potrà por mano a qualsiasi lavoro relativo alle fondazioni dei muri fronteggianti il suolo pubblico senza che siano fissati gli allineamenti e le livellette stradali dall' apposito delegato del Municipio al quale dovranno essere forniti il personale e gli attrezzi occorrenti. Se entro venti giorni dalla data della dichiarazione l' Ufficio competente non avrà eseguito tali operazioni, l' interessato potrà iniziare i lavori, salvo il rispetto del suolo pubblico.

### **Edifici ed oggetti di pregio artistico e storico**

Art. 13 — Salve le disposizioni della legge sulle antichità e Belle Arti, non potrà essere eseguito alcun lavoro nè esternamente nè internamente agli edifici di pregio artistico o storico senza darne previo avviso, con presentazione del progetto, al Podestà che udito il parere della Commissione Edilizia e, ove occorra, delle autorità preposte alla conservazione dei Monumenti può impedire l' esecuzione di quelle opere che fossere riconosciute contrarie alle ragioni storiche od artistiche degli edifici stessi.

Art. 14 — Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo od oggetto di pregio artistico o storico, il proprietario dovrà farne immediata denuncia al Podestà che — udito il parere della Commissione Edilizia — provvederà in proposito.

## **CAPITOLO II**

### **Altezza dei fabbricati**

Art. 15 — L' altezza dei fabbricati è stabilita nella misura di una volta e mezzo la larghezza della strada antistante, ma non potrà in ogni caso sorpassare i m. 22 e potrà sempre raggiungere i m. 10.

I fabbricati esistenti, la cui altezza eccede il limite fissato dal presente articolo potranno essere ricostruiti all' altezza medesima qualora rispondano a tutte le altre prescrizioni regolamentari e la ricostruzione sia intrapresa entro un anno dalla compiuta demolizione.

### **Misura dell' altezza dei fabbricati**

Art. 16 — L' altezza dei fabbricati sulle fronti verso le vie e piazze, sarà misurata sulla linea di mezzo delle fronti stesse dal piano stradale al piano orizzontale passante per il punto più elevato della fronte, comprendente non solo il cornicione e l' attico, ma anche le coperture quando siano del tipo detto alla Mansarde e consimili.

## Misura della larghezza stradale per effetto dell' altezza dei fabbricati

Art. 17 — La larghezza delle strade, per quanto riguarda l' applicazione dell' art. 15, è determinata dalla media larghezza nel tratto corrispondente alla fronte dell' edificio misurata fra il vivo dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti.

Quando per altro alla fronte di un fabbricato corrisponda una larghezza di strada molto maggiore della larghezza media della via stessa, il Comune avrà facoltà di limitare l' altezza dell' edificio che vi corrisponde fino a quella competente alla larghezza media di tutta la strada. La larghezza di una strada in corrispondenza allo sbocco di un' altra strada si considera limitata dalla linea retta congiungente i due spigoli dei fabbricati d' angolo.

Se nel tratto corrispondente alla fronte del nuovo edificio esistono fabbricati o corpi a sbalzo su mensole la misura della strada viene diminuita della relativa sporgenza.

### Fabbricati in angolo

Art. 18 — Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all' altezza corrispondente alla strada di maggior larghezza, purchè la fronte da elevarsi così ad un' altezza eccezionale sulla strada di larghezza minore non eccede in lunghezza i ml. 15.

Pei fabbricati però la cui altezza sulla strada più larga riesca superiore ai ml. 15, sarà consentito

il fabbricato colla maggiore altezza nelle strade laterali per una lunghezza uguale all' altezza medesima quando queste strade laterali abbiano una larghezza di ml. 6.

Se il fabbricato d' angolo presenterà sul medesimo una smussatura di larghezza notevole e da costituire essa stessa una facciata intermedia, la misura di lunghezza della fronte laterale partirà dallo spigolo verso la strada di larghezza minore.

### Fabbricati in arretramento

Art. 19 — Le fabbriche che si costruiscono in arretramento ed in prossimità della linea stradale devono avere la fronte regolarmente coordinata alla linea medesima.

Se le fabbriche attigue hanno il portico, l' arretramento dovrà essere uguale almeno alla maggiore larghezza del portico stesso, e l' altezza della fabbrica potrà essere quella competente alla maggiore larghezza di strada così conseguita salvo il disposto dell' art. 15.

### Eccezioni nell' altezza dei fabbricati

Art. 20 — Sono eccettuati dalle disposizioni dell' art. 15 gli edifici monumentali; le chiese e quelle altre opere che per la loro natura o a motivo di pubblico ornamento esigessero delle condizioni speciali di altezza.

Saranno concesse sopraelevazioni in arretramento alla linea frontale dei fabbricati purchè la parte sopraelevata non sorpassi l' altezza totale indicata

nel citato art. 18 considerandosi l'arretramento come maggiore larghezza di strada.

È in facoltà del Comune di eccettuare da questa disposizione le terrazze, i belvederi, le torrette ed altane di limitate dimensioni quando giudichi che queste opere contribuiscono al maggior decoro dell'edificio.

### **Fabbricati in contiguità di Monumenti**

Art. 21 — Per edifici in prossimità di monumenti soggetti alle disposizioni della legge 20 Giugno 1909 n. 364 saranno caso per caso prescritte norme speciali di distanza e di altezza, sentito il competente parere dell'Ufficio di conservazione dei monumenti.

### **Intercapedini**

Art. 22 — L'ampiezza dei cortili e quella delle intercapedini dovrà misurare almeno un quinto della superficie dei muri che li recingono, tenuta sempre presente e ferma la distanza minima di tre metri, prescritta dal Codice Civile.

La prescrizione della distanza di cui sopra non ha più luogo quando fra i due edifici esiste una via pubblica.

---

## **CAPITOLO III**

# **Prospetto ed opere esteriori ai Fabbricati**

### **Decorazioni e tinte esterne**

Art. 23 — Le fronti delle case prospicienti sulle pubbliche vie o spazi pubblici o comunque alla pubblica vista dovranno, a seconda della loro ubicazione, corrispondere all'esigenza del decoro edilizio tanto per il concetto architettonico, come per l'armonia delle decorazioni, come ancora per i materiali usati.

Ogni proprietario dovrà mantenere il proprio edificio in istato di lodevole conservazione sotto tutti i rapporti.

La colorazione degli edifici e degli infissi deve essere di gradevole effetto; in ogni caso il bianco schietto è vietato.

Un fabbricato che abbia un prospetto di unico carattere architettonico dovrà essere tinteggiato in modo uniforme e contemporaneamente per tutta la estensione della fronte anche se appartiene a più proprietari.

Un fabbricato prospiciente su due o più strade dovrà avere la stessa decorazione, la stessa tinteggiatura e dovrà essere ugualmente restaurato in tutti i lati.

### **Doccie e tubi pluviali**

Art. 24 -- Le acque dei tetti spioventi verso il suolo devono essere raccolte in apposite doccie e condotte entro tubi verticali muniti di opportuni sfiatatoi nelle pubbliche fogne ove esistano.

Detti tubi all'esterno dei muri dovranno essere di ghisa per l'altezza di almeno ml. 2,50 sul piano stradale.

I muri di cinta sprovvisti di doccie dovranno avere spiovente interno.

### **Condotti di fumo e simili**

Art. 25 -- È vietato aprire sulle fronti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico aperture o fori esalanti fumo, vapori o gas anche se condotti con tubi esterni sopra il tetto.

Così dicasi per i tubi che portano acque che non siano esclusivamente di pioggia.

I fumaioli, le torricelle dei camini, se visibili dal pubblico, dovranno avere aspetto decoroso.

### **Abbaini**

Art. 26 -- Gli abbaini e i lucernai, se non sono collegati alla decorazione degli edifici, non debbono essere visibili dalla pubblica via.

### **Balconi**

Art. 27 -- Per le case di nuova costruzione, i balconi e le verande sulle fronti prospicienti il suolo pubblico saranno situati ad un'altezza non minore

di ml. 4 misurati fra il piano stradale ed il piano inferiore del balcone, e la loro sporgenza massima dal muro frontale non potrà superare ml. 1,20 (metri lineari 1,20) nelle strade di larghezza uguale o maggiore di ml. 12; ml. 0,90 nelle strade di larghezza minore di ml. 12, ma superiore a ml. 4.

È fatto divieto di tali costruzioni nelle vie di larghezza minore di ml. 4.

### **Aggetti e sporgenze**

Art. 28 -- Sino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo gli aggetti e le sporgenze non potranno superare i cm. 7 dal filo dello zoccolo e i cm. 12 dal vivo del muro. Nelle strade di larghezza minore di ml. 3,30 è vietato qualsiasi oggetto o sporgenza fino alla predetta altezza.

Potrà tuttavia il Podestà permettere sporgenze maggiori in edifici di carattere monumentale o di notevole pregio artistico.

Gli zoccoli od i basamenti dei fabbricati saranno costruiti con pietre da taglio, con cemento o con mattoni scoperti arrotati e stuccati in cemento.

### **Portici**

Art. 29 -- Il pavimento di portici destinati al transito pubblico sarà costruito in battuto così detto alla Veneziana o di altro materiale idoneo a giudizio del Comune escluso in ogni caso i mattonati e gli acciottolati.

Le soglie fra i pilastri dovranno costruirsi in pietra da taglio o con impasto di cemento a superficie scabra.

Le riparazioni dei pavimenti dei portici saranno eseguite in modo da non offrire deformità alcuna con le parti non riparate.

Le spese per la costruzione e la manutenzione dei pavimenti dei portici soggetti a servitù di pubblico transito sono per intero a carico del Comune.

### **Finestre dei sotterranei**

Art. 30 — Le finestre dei sotterranei verso la strada dovranno essere verticali e senza sporgenze dal vivo del muro. In casi speciali potrà essere concessa la finestra orizzontale munita di robusta inferriata o pietre forate; in ogni caso la sua larghezza misurata dal vivo del muro non potrà essere più di em. 25.

### **Colonnette e paracarri**

Art. 31 — È vietato disporre ed appoggiare davanti alle fronti di edifici o muri di cinta o portici sul suolo pubblico o soggetto a servitù pubblica, colonnette o paracarri tranne negli angoli alla rivolta delle vie purchè la sporgenza di essi non superi m. 0,30 alla base e la loro altezza non sia minore di m. 0,50, salve le prescrizioni speciali che darà in ogni caso il Comune, il quale potrà inoltre permettere la collocazione di paracarri anche se isolati, se necessari alla difesa e conservazione di pubblici monumenti o di opere d' arte.

### **Profilatura cornici tra edifici**

Art. 32 — Per la profilatura delle cornici potranno essere permesse fra due edifici contigui

striscie di muro liscio purchè poco rientranti e di larghezza corrispondente alla sporgenza delle cornici che risvoltano.

### **Chiusura delle aree scoperte verso il pubblico**

Art. 33 — Le aree scoperte di proprietà non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a piazze o a strade pubbliche, dovranno a giudizio del Comune, e tenuto conto delle possibilità stradali e dei bisogni della circolazione, essere recinte o da cancellate sopra zoccolo con copertina di pietra da taglio naturale, oppure da un muro di cinta decorosamente ornamentato.

### **Insegne - cartelli - vetrine**

Art. 34 — È proibito di esporre al pubblico qualunque insegna od iscrizione senza averne preventivamente presentato il testo e disegno al Municipio pel necessario *nulla osta*.

Le insegne, i cartelli, le vetrine, le tende ecc. da applicarsi alle fronti dei fabbricati dovranno essere in armonia colle linee architettoniche dei fabbricati medesimi.

Sono proibiti gli infissi che ricoprono o tolgono la vista delle pareti ornamentali o architettoniche delle fronti degli edifici e che disturbino e impediscano il pubblico transito.

Art. 35 — Le porte dei negozi del Pavaglione qualora vengano sostituite dovranno essere costruite di serrande avvolgibili di un tipo unico.

Le vetrine esterne dei negozi non dovranno superare l'altezza delle porte e la sporgenza non dovrà essere superiore a m. 0,60 dal vivo del muro; le serrande delle vetrine dovranno essere dello stesso tipo della porta e la verniciatura delle serrande dovrà intonarsi alla tinta generale del loggiato.

---

#### CAPITOLO IV

### **Costruzione di Ville o Palazzine isolate**

Art. 36 — I progetti di palazzine o villette isolate con giardini, da erigersi in aree a ciò destinate, dovranno uniformarsi oltre che alle norme generali fin qui esposte, anche alle seguenti disposizioni speciali:

*a)* Le palazzine e le opere accessorie dovranno essere decorose in ogni loro parte ed anche nel tetto o copertura, sia in rapporto all'arte che alla qualità dei materiali da impiegarsi, e non si eleveranno, in via generale per più di tre piani compreso il piano terreno.

*b)* Le costruzioni isolate nelle adiacenze delle palazzine non potranno essere che a due piani, compreso il piano terreno.

*e)* Le palazzine o villette dovranno distare fra loro almeno ml. 10 misurati parallelamente all'asse stradale e ml. 5 dai confini laterali dei lotti di terreno su cui verranno costruite, eccetto il caso in cui esistessero speciali convenzioni fra i proprietari confinanti, regolarmente stipulate e trascritte, le quali consentano di ripartire la predetta distanza di ml. 10 in misura disuguale. Detta distanza verrà mantenuta anche nei punti dove i fabbricati non si fronteggiano e per una profondità di ml. 40 dal limite stradale. I muri di cinta alti oltre ml. 3 verranno considerati edifici.

*d)* L'area scoperta intorno alle palazzine dovrà essere decorosamente sistemata preferibilmente a parco od a giardino e recinta con una barriera di ferro su zoccoli in muratura a regola d'arte.

Resta infine stabilito che per queste costruzioni oltre ai disegni indicati nell'art. 4 dovrà essere presentata la planimetria nella scala non minore da uno a 500.

---

## CAPITOLO V

**Servitù speciali Edilizie****Numeri civici**

Art. 37 — I numeri civici di ciascuna casa debbono essere conformi al modello stabilito dal Comune e non potranno essere spostati o cambiati senza il suo permesso.

La spesa per l'apposizione e conservazione dei numeri civici è a carico del Comune.

**Apertura di vie private**

Art. 38 — Quando uno o più proprietari intendono iniziare una nuova via, debbono presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno da parte dell'Autorità Comunale di renderla pubblica.

Per le costruzioni che dovessero sorgere lungo le medesime dovranno osservarsi le disposizioni di questo regolamento come se prospettassero sulla pubblica via.

**Chiusura di vie private**

Art. 39 — Il Comune potrà prescrivere la chiusura con muri e cancelli delle vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche aperte in precedenza alla pubblicazione del presente regolamento e che non rispondano alle prescrizioni del 1° Capoverso dell'art. 24.

## CAPITOLO VI

**Prescrizioni relative all' esecuzione dei lavori e cautele di sicurezza pubblica**

Art. 40 — Chiunque abbia ottenuto facoltà di eseguire opere comprese nel presente regolamento non potrà iniziarle senza avere preventivamente dichiarato all'Ufficio Tecnico il giorno nel quale intende darvi principio.

Art. 41 — È fatto divieto di eseguire qualunque delle opere menzionate nel presente regolamento, senza che si consti dell'ottenuto permesso, e della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Art. 42 — Chiunque voglia fare costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque che interessi il suolo pubblico, dovrà prima di dare principio ai lavori avere recinto il sito destinato all'opera con uno steccato di tavole.

Nel permesso di esecuzione delle opere sarà stabilito lo spazio del suolo pubblico, o di uso pubblico che questo steccato potrà occupare, l'altezza dello steccato medesimo e le cautele necessarie perchè esso presenti la dovuta solidità.

Le serraglie delle aperture di ingresso in questi recinti dovranno aprirsi all'interno, essere munite di serratura o catenacci ed essere mantenute chiuse cessando i lavori.

Tutti i materiali od ordigni di costruzione e di

demolizione dovranno essere deposti nell' interno del recinto.

Art. 43 — Quando le opere da eseguirsi per la loro poca entità lo permettano, potrà concedersi la dispensa della costruzione dello steccato. In questo caso però le opere dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse, e se le opere si eseguiscano nelle parti superiori dei fabbricati dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati od appoggiati contro i muri di essi.

Art. 44 — Gli steccati, ripari o barriere si dovranno munire agli angoli di una lanterna a vetri colorati, che si dovrà accendere al cadere del giorno, e mantenere accesa tutta la notte per cura del fabbricatore.

Queste lanterne dovranno essere collocate in modo ed avere tali dimensioni da rendere evidentemente apparente l' esistenza del recinto.

Art. 45 — Quando poi le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, il Podestà potrà prescrivere quelle maggiori cautele che ravvisasse necessarie.

Art. 46 — Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa avente la base uguale alla metà dell' altezza: nel caso che non si possa dare una tale scarpa, o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute da tavolati verticali con gli occorrenti puntelli o sbadacchi.

Art. 47 — Dovendosi scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, si dovrà assicurare i medesimi con puntelli.

Art. 48 — I terreni e materiali provenienti dagli scavi quando non siano in qualche modo utilizzati sul luogo, od altrove, dovranno essere trasportati in siti di scarico destinati dall' Autorità Municipale.

Art. 49 — Le scale, armature, ponti, corde, pullegge ed utensili tutti da adoperarsi sul lavoro dovranno avere sufficientemente solidità per evitare gli infortuni che potrebbero verificarsi.

Art. 50 — I lavori non saranno intrapresi se non dopo stabiliti gli steccati e ponti di servizio. In caso di interruzioni gli steccati e ponti dovranno essere rimossi, salvo all' Autorità Comunale di provvedere perchè siano tolte le cause di deturpamento all' ornato ed al suolo pubblico.

Art. 51 — È vietato di gettare al basso, sia dai ponti di servizio, sia dall' interno delle case, materiali di demolizione od altro. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od altri recipienti, e calati con le dovute cautele e precauzioni ed essere ammucchiati nei cortili, od entro gli steccati, e quindi trasportati alle pubbliche discariche. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, scansando l' eccessivo sollevamento di polvere anche con sufficienti bagnature.

Art. 52 — I carri ed altri mezzi di trasporto di materiale di demolizione di scavo e simili si dovranno far entrare nell' interno della proprietà e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà, ma non mai in traverso alla via pubblica.

Art. 53 — Il fabbricatore dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta da qualunque in-

gombro o immondezza proveniente dai suoi lavori.

Dovrà parimenti provvedere a chè i suoi carri coi quali si fa il trasporto delle materie di scavo e di demolizione siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di questa materia venga sparsa durante il tragitto.

Art. 54 — Quando si verificasse uno spargimento qualunque di questa materia, dovrà il fabbricatore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo sia successo.

Art. 55 — Immediatamente dopo il compimento dei lavori il fabbricatore dovrà far levare gli steccati, barriere, ponti ecc. stabiliti pel servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico in perfetto stato e netto di ogni materiale.

Art. 56 — Il selciato del suolo pubblico, o di uso pubblico che sarà guasto dai costruttori dovrà essere dai medesimi riparato e ristabilito fino a completo rissodamento sotto la direzione ed approvazione dell'Ingegnere Comunale.

Art. 57 — Nessun fabbricatore potrà deporre materiali sul suolo pubblico. Tali depositi potranno essere permessi soltanto dal Podestà in caso di assoluta necessità, con le norme e con le cautele che in ogni singolo permesso verranno espresse.

Art. 58 — Le località soggette all'osservanza di questo Regolamento, e nelle quali si eseguono opere accennate nel Regolamento stesso, dovranno essere aperte agli agenti della Polizia Municipale qualunque volta questi si presentino a ispezionare i lavori. Quando questi agenti vengano a constatare che nei lavori medesimi non siano osservate le di-

sposizioni tutte di questo Regolamento, o le condizioni, o le modificazioni imposte coi permessi, essi ne faranno immediatamente rapporto al Podestà il quale sospende i lavori, se trattasi di caso d'urgenza.

Art. 59 — I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere sia per le fondazioni, sia per lo spessore e qualità dei muri, sia per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari, acciò riescano igienici, solidi, ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Art. 60 — Ogni qualvolta che un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria qualunque, minacciasse rovina, l'Ingegnere o un Agente Comunale ne riconoscerà immediatamente lo stato, facendone constatare per processo verbale al Podestà e dandone contemporaneo avviso al proprietario. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Podestà farà intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione, od alla demolizione degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina. Se il pericolo non fosse riconosciuto imminente, il Podestà fa denunciare al proprietario lo stato delle cose con l'ingiunzione di demolire, riparare, o provvisoriamente puntellare le parti pericolanti.

---

Art. 61= E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o rifiro.

Art. 62= Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata da cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 63= Le murature debbono essere **eseguite secondo le migliori regole** d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni **dovranno** essere sempre impiegate malte cementizie e idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma totonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato. Il cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50. Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, sà deve tener conto nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Art. 64= Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste **catene**. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Art. 65= Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art. 65-1= In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui appoggiano ed avere un'altezza minima di centimetri ventotto.

Art. 65-2= I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifici solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agenti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici. Nel regolamento deve essere imposta il divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e **larghezza** delle vie ai regolamenti edilizi vigenti, a meno che non trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica.

Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nei regolamenti stessi. Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni e ricostruzioni in qualsiasi Comune debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonché ai sensi della legge 29 luglio 1933 n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

-----&&&-----

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PENALI

Art. 66= Il presente Regolamento andrà in vigore quando sarà approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa e da quell'epoca si intenderà applicato il precedente Regolamento edilizio e revocata qualsiasi altra contraria disposizione.

Art. 67= Ai soli effetti delle norme contenute nel Capo 7°, coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene comunali. La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguiscano i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari. Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento edilizio comunale, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso il ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengono proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 68= Entro un anno dall'attuazione del presente Regolamento dovranno i proprietari provvedere affinché le disposizioni degli articoli 23-24-



e 25 siano applicate a quegli edifici esistenti che fossero in disaccordo con la medesima.

Art. 69 — In occasione di notevoli restauri o modificazioni ai fabbricati esistenti, saranno applicate anche ad essi le disposizioni degli articoli 23 - 24 - 25 - 26 - 27.

Art. 70 — L'esecuzione del presente Regolamento è affidata al Podestà a mezzo dell'Ufficio Tecnico, Ufficio di Polizia ed Igiene, Commissione Edilizia.

I contravventori al presente Regolamento saranno puniti a termini degli articoli 226 e seguenti della vigente legge Comunale e Provinciale con le modificazioni di cui agli articoli 70 - 71 e 72 del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2839 e della Legge 6 Febbraio 1928 n. 639.

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli articoli 153 della legge stessa e 378 della legge sui LL. PP.

---

Modificato con deliberazione podestarile 20 agosto 1935-XIII  
n.308 approvata dalla G.P.A. in seduta 27 settembre 1935-  
XIII n°.9394 Div.II.=

